

ANALISI DELLE NOVITÀ IN EDILIZIA INTRODOTTE DAL DECRETO DEL FARE

Il decreto legge 69/2013 ha introdotto significativi cambiamenti nel settore dell'edilizia: nel presente dossier analizziamo le più importanti novità apportate dalla legge di conversione (L. 98/2013).

MENO VINCOLI SULLE COSTRUZIONI*

Derogabili le regole nazionali sulla distribuzione degli spazi urbanistici

Il decreto del fare (DL 69/2013), ha modificato uno dei principi finora considerati inviolabili in edilizia: l'inderogabilità dei limiti delle distanze tra costruzioni stabilite dal D.M. n. 2 aprile 1968 n. 1444. La legge di conversione del DL (la L. 98/2013) ha, infatti, introdotto un nuovo articolo – il 2 *bis* - al Testo Unico dell'Edilizia (TUE, DPR 380/2001) secondo cui le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, con proprie leggi e regolamenti, deroghe al DM 1444/1968 che disciplina i limiti di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati.

Questi enti potranno, poi, dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell'ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali.

Con il nuovo articolo 2 *bis*, le Regioni e le Province autonome hanno ora la possibilità di modificare l'assetto normativo finora regolato dal DM 1444/1968. Esso contiene il “cuore” della normativa nazionale su densità abitativa e dimensione e posizione degli edifici, mentre il Codice civile si occupa principalmente di distanze rispetto a siepi, alberi, muri di cinta, pozzi, comunioni forzose, finestre, balconi eccetera.

Il nuovo articolo 2 *bis* del TUE va inquadrato nell'ambito di un contesto caratterizzato, da un lato, dalla tendenza di Regioni e Comuni di introdurre disposizioni legislative e regolamentari derogatorie al DM 1444/1968 e, dall'altro, da un costante e consolidato principio giurisprudenziale che dà efficacia precettiva e inderogabile all'articolo 9 del DM 1444/1968: spesso i giudici sono stati chiamati a valutare norme comunali contenute nei piani regolatori, nelle NTA (norme tecniche di attuazione) e negli strumenti attuativi che si discostavano variamente dai limiti contenuti nel DM prevedendo distanze minori rispetto a quelle nazionali e dichiarandole illegittime.

Anche la Corte Costituzionale si è più volte pronunciata sulla legittimità di alcune disposizioni regionali che, forzando il dettato del DM 1444/1968, introducevano disposizioni derogatorie ai limiti fissati dal legislatore nazionale. Nelle sue pronunce, la Consulta ha costantemente ribadito che le Regioni che derogano i limiti nazionali travalicano le proprie competenze in materia di governo del territorio interferendo con la competenza esclusiva dello Stato a fissare le distanze minime (sentenze 232/2005, 114/212 e 6/2013).

In tale quadro, tuttavia, è lo stesso DM n. 1444/1968 che qualifica i limiti in tema di distanze come “inderogabili” ammettendo, al contempo, distanze inferiori nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni plano volumetriche. La deroga, in tali casi, è consentita perché i piani particolareggiati e le lottizzazioni convenzionate sono

forme di pianificazione attuativa che regolamentano in modo complessivo ed unitario di determinate zone del territorio. Nell'ambito di tale normativa è consentito ai comuni sacrificare l'interesse al rispetto delle distanze con altri vantaggi per il bene pubblico (ad esempio aumento delle aree verdi).

È su questa possibilità di deroga prevista dal DM 1444/1968 che fa leva la Scheda di lettura redatta dal Servizio Studi della Camera il 7 agosto scorso, quando suggerisce che le nuove disposizioni derogatorie introdotte dall'articolo 2 bis a favore di Regioni e Province autonome dovrebbero essere dettate nell'ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario del territorio o di specifiche aree.

Tuttavia, il punto sembra restare controverso in quanto il tenore letterale dell'articolo 2 bis sembra prevedere due distinte facoltà: quella di dettare disposizioni derogatorie al DM 1444/1968 accanto a quella di dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi.

SE C'È UN VINCOLO AMBIENTALE 30 GIORNI PER L'OK DELL'UFFICIO*

Il Decreto del fare (D.L. 69/2013) contiene numerose e diverse misure di semplificazione nel settore delle costruzioni. Tra queste, oltre alle innovazioni "sostanziali" (liberalizzazione della sagoma e derogabilità dei limiti delle distanze tra le costruzioni) spiccano le modifiche "procedurali", che hanno mutato il rilascio dei titoli abilitativi. In tale ambito c'è la sostanziale riscrittura operata sull'articolo 20 del Testo Unico dell'Edilizia (DPR 380/2001, TUE) sulla disciplina per gli immobili vincolati.

In particolare l'articolo 20 del TUE, prevede ora che quando sia richiesto un permesso di costruire per un intervento soggetto a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali il dirigente (o il responsabile dell'ufficio competente) deve adottare il provvedimento finale entro trenta giorni dal rilascio del nulla osta da parte dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo: in caso di valutazione positiva, il procedimento amministrativo andrà concluso con l'adozione di un provvedimento espresso. In caso di diniego dell'atto di assenso (sia trasmesso dall'amministrazione competente sia acquisito in conferenza di servizi), se il dirigente non emana il provvedimento conclusivo (di rigetto) entro 30 giorni, la domanda si intende respinta e, in tal caso, il responsabile del procedimento sarà comunque tenuto trasmettere al richiedente il provvedimento di diniego.

La trasmissione in un termine molto celere - cinque giorni - garantisce l'effettività dell'azione giudiziale per chi si è visto negare il provvedimento: in tal modo, si conoscono i motivi giuridici che ostano all'accoglimento della propria domanda.

Novità anche per l'autorizzazione paesaggistica: il DL 69/2013 interviene, in primo luogo, sui termini per il completamento dei lavori: resta fermo che l'autorizzazione è efficace per cinque anni ma il decreto precisa che, se i lavori sono iniziati nel quinquennio, l'autorizzazione si considera efficace per tutta la loro durata. Nella precedente formulazione, scaduto il termine, i lavori ancora da realizzarsi dovevano essere nuovamente autorizzati.

Sempre nell'ambito del procedimento per l'autorizzazione paesaggistica viene dimezzato il termine entro il quale l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione: da 90 passa a 45 giorni dalla ricezione degli atti endoprocedimentali.

Ulteriore agevolazione per il settore delle costruzioni è rappresentata dalla possibilità di ottenere una proroga per i termini di inizio e fine dei lavori stabiliti dall'articolo 15 del TUE. Per ottenerla, il titolare di un permesso di costruzione potrà, infatti, comunicare all'amministrazione di avvalersi della facoltà riconosciuta dal comma 3 dell'articolo 30 del D.L. 69/2013. La comunicazione potrà essere presentata a condizione che:

- i termini non siano già decorsi al momento della presentazione e;
- i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati;
- la normativa regionale non preveda disposizioni differenti.

Il decreto del fare prevede una proroga di validità anche per i termini di inizio e fine lavori nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione o degli accordi simili comunque nominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31 dicembre 2012: la norma, nella versione convertita dalla L. 98/2013 accorda uno slittamento dei citati termini di tre anni.

Si ricorda che la possibilità di ottenere una proroga dei termini di inizio e fine lavori di cui all'articolo 15 del TUE prima della nuova disposizione del decreto del fare, era sottoposta ad una stringente valutazione degli uffici tecnici comunali che la concedevano solo se l'istanza di proroga era giustificata da serie e non prevedibili ragioni.

ART. 20 VERSIONE PRECEDENTE	ART. 20 VERSIONE ATTUALE
<p>comma 9 Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di cui al comma 6 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, decorso il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.</p>	<p>(...) In caso di diniego dell'atto di assenso, eventualmente acquisito in conferenza di servizi, decorso il termine per l'adozione del provvedimento finale, la domanda di rilascio del permesso di costruire si intende respinta. Il responsabile del procedimento trasmette al richiedente il provvedimento di diniego dell'atto di assenso entro cinque giorni dalla data in cui è acquisito agli atti, con le indicazioni di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Per gli immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, resta fermo quanto previsto dall'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e smi</p>
<p>comma 10 Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, il competente ufficio comunale acquisisce il relativo assenso nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 5-bis. In caso di esito non favorevole, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.</p>	<p>soppresso</p>

INTERVENTI EDILIZI - MANUTENZIONE ORDINARIA SENZA ONERI BUROCRATICI**

A seguito della conversione in legge del decreto 69/2013 del fare (L. 98/2013) è stato rivisto il quadro dei titoli e delle procedure per la realizzazione degli **interventi edilizi**.

Le novità del testo unico dell'edilizia (DPR 380/2001) non interessano direttamente le opere "minori", ossia quelle che possono realizzarsi liberamente o attraverso **comunicazione di inizio lavori (CIL)** asseverata o meno, la cui disciplina rimane quella fissata con il D.L. n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con Legge 7 agosto 2012, n. 134.

Attività edilizia libera. Nel novero dell'attività edilizia libera ricadono le opere di manutenzione ordinaria (vale a dire gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti), gli interventi per l'eliminazione di barriere architettoniche che non alterino la sagoma dell'edificio, le opere temporanee per ricerca nel sottosuolo, i movimenti di terra pertinenti all'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali e, infine, le serre mobili stagionali non in muratura. Per questi interventi non serve alcun titolo abilitativo ma se si vuole usufruire, nei casi ammessi, delle detrazioni del 36-50% va presentata al Fisco la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui si indica l'inizio lavori e si attesta che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolati.

Attività soggette a CIL. Sono, invece, soggette a CIL:

- a) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a 90 giorni;

- b) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrati e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
- c) l'installazione di pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al D.M. 2 aprile 1968 n. 1444;
- d) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

Mentre per l'edilizia libera non è necessaria alcuna comunicazione e tanto meno titolo comunale, rispetto agli interventi soggetti a CIL l'interessato deve semplicemente segnalare al comune, anche per via telematica, l'inizio dei lavori. Resta comunque obbligatorio rispettare le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, (tra cui le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42).

Discorso leggermente diverso per gli interventi soggetti a CIL asseverata, con riferimento ai quali l'interessato, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori, deve trasmettere al comune i dati identificativi dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori e una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, che assevera la conformità dei lavori agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.

Attività soggette a CIL asseverata. I lavori soggetti a CIL asseverata sono

- a) gli interventi di manutenzione straordinaria (ossia le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso), ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti

strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici;

- b) le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, ovvero le modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa.

Tutti gli interventi edilizi minori sono comunque sottoposti ove necessario alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale.

LA PAROLA CHIAVE - OPERE MINORI

A causa del loro scarso rilievo sulla trasformazione del territorio, le opere edilizie minori possono essere realizzate liberamente o previa semplice comunicazione al comune interessato.

La comunicazione deve tuttavia essere accompagnata da una relazione che asseveri la conformità dei lavori agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti per le opere di manutenzione straordinaria e per le modifiche interne e della destinazione d'uso dei locali adibiti all'esercizio d'impresa.

La violazione della disciplina edilizia ha come conseguenza per chi realizza le opere edilizie minori l'irrogazione di una sanzione pecuniaria.

UN'AUTOCERTIFICAZIONE PER IL FISCO**

La comunicazione di inizio lavori per le opere minori che vi sono soggette è indispensabile per godere delle **agevolazioni fiscali** previste per la riqualificazione degli edifici residenziali.

Si ricorda infatti che per la detrazione dall'Irpef devono essere acquisite e conservate le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare.

Nei casi in cui la normativa non preveda alcun titolo abilitativo - come nel caso delle opere libere - va comunque conservata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori e si attesta che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili.

Peraltro, oltre agli interventi di restauro risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, hanno accesso alle agevolazioni fiscali le opere di manutenzione ordinaria se realizzate su parti comuni condominiali e gli interventi di manutenzione straordinaria.

Possono ancora fruire della detrazione gli interventi relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi.

Secondo l'agenzia delle entrate rientrano tra queste misure diversi interventi liberi, tra cui:

- il rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici;
- l'apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione;
- la messa in opera di porte blindate o rinforzate;

- l'apposizione di saracinesche;
- la collocazione di vetri antisfondamento;
- la realizzazione di casseforti a muro.

Fruiscono infine della detrazione i lavori finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi (ad esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all'abitazione), che rientrano a pieno titolo nella categoria dell'attività edilizia libera qualora non modifichino la sagoma dell'edificio.

SEMPRE DA RISPETTARE IL PRG**

Anche gli interventi edilizi minori sono soggetti al rispetto delle norme edilizie fissate dalla **disciplina comunale** (*in primis* piano regolatore e regolamento edilizio), oltretutto dalle leggi statali e regionali di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.

La violazione di tali disposizioni nell'esecuzione delle opere minori, così come la realizzazione delle opere soggette a comunicazione di inizio attività semplice o asseverata in difetto di comunicazione dà tuttavia unicamente luogo all'irrogazione di una sanzione pecuniaria pari a 258 euro, pagata la quale le opere non sono soggette a rimozione o demolizione e dunque possono essere conservate.

Il tutto ovviamente cambia nel caso di interventi realizzati su beni o in ambiti vincolati la tutela dei quali impone in linea di principio la riduzione in pristino stato del bene e può dar luogo a sanzioni penali, nonché nel caso di interventi che mettano comunque a rischio la salubrità o la sicurezza dei luoghi che deve prontamente essere ristabilita.

DOMANDE

Opere libere subordinabili all'assemblea condominiale

Le opere edilizie libere o soggette a semplice comunicazione sono esentate dall'autorizzazione condominiale?

Le agevolazioni procedurali relative alle opere edilizie minori interessano solo il rapporto tra l'interessato e il comune, per cui allorquando gli interventi edilizi incidano su beni di proprietà comune o comunque di interesse condominiale trova piena applicazione la speciale disciplina del codice civile recentemente modificata. Di conseguenza, anche la realizzazione delle opere libere può essere subordinata all'assenso dell'assemblea.

Comunicazione asseverata riservata ai professionisti

Nel caso di interventi soggetti a comunicazione asseverata chiunque può attestare la conformità dell'opera?

Solo i professionisti abilitati alla progettazione possono asseverare l'intervento, quindi ingegneri, architetti e geometri. Questi ultimi possono occuparsi solo della progettazione e della direzione dei lavori di costruzioni civili di modesta entità (da ultimo TAR Lombardia, Sez. II, 18 aprile 2013, n. 361).

Tinteggiatura e intonacatura senza autorizzazione

Quali sono concretamente le opere di manutenzione ordinaria che possono essere realizzate liberamente all'interno degli appartamenti?

Sono opere liberamente eseguibili la tinteggiatura, l'intonacatura delle pareti e la sostituzione dei pavimenti, anche con materiali diversi. Medesimo discorso per la riparazione degli impianti (sostituzione dei fili elettrici, di parte delle tubature dell'acqua o del gas, sostituzione di caldaie o sanitari, senza toccare i relativi impianti) e per la sostituzione di piastrelle in cucina o in bagno e per l'apposizione di pannelli coibentanti.

Per le contestazioni dei vicini fa fede il Codice civile

Quali sono le conseguenze della violazione delle norme sulle distanze tra le costruzioni in caso di opere cosiddette minori?

La sanzione pecuniaria irrogata dal comune nel caso di opere edilizie libere o soggette a CIL che violino le disposizioni edilizie non inibisce il potere del vicino di contestare la realizzazione di un intervento delle opere minori (come la realizzazione di un impianto sul tetto) che violino la disciplina sulle distanze dettata dal codice civile e dalle disposizioni di esso integrative. Rivolgendosi al giudice civile, l'interessato potrà ottenere una sentenza di demolizione del manufatto posto a distanza irregolare. Di particolare rilievo in materia sono le previsioni dell'art. 873 cod. civ. per cui la distanza minima fra le costruzioni è di tre metri (ma i regolamenti comunali possono stabilire distanze maggiori); e dell'art. 9 del DM n. 144/1968 per cui è prescritta la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate.

TABELLA RIASSUNTIVA

Tipo di titolo edilizio	Dettaglio delle opere	Iter da seguire
Attività edilizia libera	a) gli interventi di manutenzione ordinaria; b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio; c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato; d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari; e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola.	L'attività è libera, senza necessità di alcun titolo abilitativo, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Tipo di titolo edilizio	Dettaglio delle opere	Iter da seguire
Comunicazione di inizio attività “semplice”	<p>a) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;</p> <p>b) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;</p> <p>c) l'installazione di pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al D.M. 2 aprile 1968 n. 1444;</p> <p>d) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici;</p>	<p>I lavori possono essere eseguiti, previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato al Comune, senza necessità di titolo abilitativo. E' fatto salvo il rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42</p>
Comunicazione di inizio attività “asseverata”	<p>a) gli interventi di manutenzione straordinaria, ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici;</p> <p>b) le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, ovvero le modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa.</p>	<p>L'interessato, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori, trasmette all'amministrazione comunale i dati identificativi dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori e una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiara preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa né con il committente e che assevera, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.</p> <p>Limitatamente agli interventi di cui alla lettera b), sono trasmesse le dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia per le imprese di cui all'articolo 38, comma 3, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti normativamente previsti.</p>

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTARE



Guido Inzaghi

Partner

T +39 02 80 6181

guido.inzaghi@dlapiper.com



Carmen Chierchia

Associate

T +39 02 80 6181

carmen.chierchia@dlapiper.com

* Articolo a firma di Guido Inzaghi e Carmen Chierchia pubblicato su Il Sole 24 Ore del 25 agosto 2013

** Pagina de Il Sole 24 Ore del 30 agosto 2013 a cura di Guido Inzaghi.

www.dlapiper.com

DLA Piper è la denominazione commerciale in Italia dello Studio Legale Tributario Associato.

DLA Piper è uno studio legale globale i cui membri sono entità legali separate e distinte. Per ulteriori Informazioni: www.dlapiper.com

Copyright © 2013 DLA Piper. All rights reserved. | SEPI3 | 2628497